

Allegato 2)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Loc. Palombare – 62039 Visso (MC)
Tel. 0737/961563, PEC: parcossilillini@emarche.it, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare allegato alla D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 153 del 19/04/2022

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; in tal senso, le pratiche agricole tradizionali nel territorio del Parco sono considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quali parti di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica e la promozione dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibili e delle buone pratiche.

Al fine di tutelare le attività agricole tradizionali, in particolare per i danni arrecati dalla fauna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato B) al presente bando quale parte integrante e sostanziale. I recinti sono realizzati per la protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare approvato con D.C.D. n. 28 del 15/04/2019, di seguito denominato "disciplinare") in modo da sostenere le aziende e le persone del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 15.000,00.

Gli allegati A), B), C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 1) Possono presentare domanda i soggetti, di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna su terreni all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").
- 2) I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:

- a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);
- b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che i terreni su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da impresa attiva nella produzione agricola primaria, e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 15.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia per le recinzioni mobili elettrificate di tipologia a) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 1.200,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) all'80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il Parco cofinanzia per le recinzioni fisse di tipologia b) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 2.000,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - c) al 40% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
4. Il contributo così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammissibili al cofinanziamento solo i beni necessari, di cui all'allegato A) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni arrecati dalla fauna, in terreni situati all'interno del territorio del Parco messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato B) al presente bando.
2. Sono, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.

3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.
4. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato C).
5. I cofinanziamenti di cui al punto 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando possono essere cumulabili solo in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e secondo la graduatoria; nella domanda, di cui al modello C) allegato, dovrà pertanto essere espressa la priorità sui tipi di sistemi richiesti, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento di cui all'art. 3 punto 2.
6. I cofinanziamenti di cui al punto all'art. 3 del presente bando e all'art. 3 del bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna pubblicato con lo stesso D.D. 153 del 19/04/2022, sono cumulabili con le priorità di cui al punto 5 che precede, pertanto dovrà esserne espressa una priorità sui tipi di sistemi richiesti e sulla tipologia di coltura da proteggere, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento che prevedano recinzioni mobili elettrificate.

Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del contributo

1. I soggetti beneficiari a cui viene assegnato il contributo secondo il presente bando si impegnano a proprio carico:
 - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A), e per almeno 15 anni, per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), in terreni situati all'interno del Parco e in particolare, qualora dichiarate in domanda, su colture di pregio di cui all'art. 7 lett. f) del presente bando;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie ed in particolare per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
 - d. a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali, l'accesso agli appezzamenti in cui sono realizzati i sistemi di protezione che hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere diligentemente alle domande e ai questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali, allo scopo di valutare l'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per eventuali danni a cose o a persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16/06/2022.**
2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato** dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **"Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna"**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno), o altro corriere, all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **"Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna"**, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.**
6. **Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:**
 - domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta **unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore**, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato e firmato, ovvero timbrato, dalla ditta che lo ha rilasciato;
 - per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo le indicazioni di cui al modello allegato C) al presente bando, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi.
7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.
8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco per tramite del responsabile del procedimento assegnerà un punteggio, fino a un massimo di 25 punti, secondo i seguenti criteri:
 - a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 7.
 - b) se l'azienda di cui al precedente punto a) è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 5.
 - c) per numero di ettari di marroneti, castagneti, arboreti e tartufaie coltivati all'interno del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 0,3 punti/ha fino ad un massimo di punti 5.
 - d) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 0.
 - e) Un punteggio aggiuntivo:
 - i. alle imprese con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4;
 - ii. alle imprese con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2;
 - iii. se, rispetto al costo preventivato, il cofinanziamento richiesto è inferiore o uguale alle percentuali sotto indicate:
 1. per le recinzioni mobili di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando:
 - a. al 50% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;
 - b. al 70% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;
 2. per le recinzioni fisse di cui all'art. 3, c. 3 del presente bando:
 - a. al 30% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;
 - b. al 50% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;
2. A parità di punteggio la precedenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) aziende in regime di biologico certificato,
 - b) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
 - c) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
 - d) ordine decrescente dell'età del richiedente.

3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di superficie registrata su fascicolo aziendale.
4. L'Ente Parco verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2022. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.
3. Per i soggetti che siano già stati assegnatari di contributi da parte del Parco a seguito dell'attuazione dei D.D. n. 279 del 25/06/2020 e n. 383 del 02/09/2020, verrà redatta una graduatoria specifica, con gli stessi criteri di cui al presente bando.
4. L'eventuale assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al punto 3 precedente avverrà secondo la graduatoria stessa e in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili con i soggetti diversi da quelli di cui al punto 3 che precede.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:
 - a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 comma 1,2 e 3 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;
 - c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo all'assegnatario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del

contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.

5. Il contributo verrà corrisposto dal Parco in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro 3 anni per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A) e 15 anni per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
 - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
 - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni

ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ



MARIA-LAURA
TALAMÈ
Regione
Marche/01168210423
Ruolo
20.04.2022 06:47:23
GMT+00:00

Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegato A)
Allegato tecnico

MATERIALE PER MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE PER DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE

- a. paletti in materiale plastico o tondini di metallo con isolatori elettrici di altezza massima fuori terra di ca. 140cm;
- b. rocchetti di filo, fettuccia (in quest'ultimo caso solo per l'ordine di filo più alto e non deve essere più alta di 2cm) elettrificabile ad alta conducibilità (zinco-alluminio-magnesio) o di filo di ferro zincato;
- c. elettrificatore con emissione non inferiore a 2.6J (si rammenta che l'emissione deve comunque essere in relazione alla lunghezza del recinto);
- d. batteria ricaricabile da almeno 90Amp;
- e. modulo fotovoltaico da almeno 30V e relativo kit di montaggio;
- f. picchetto di messa a terra;
- g. accessori per il montaggio e il funzionamento del recinto (tester, maniglie isolanti o altri accessori per la realizzazione degli ingressi al recinto, pali di supporto per filo elettrificato, targa segnalazione di tensione).

2. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI FISSE

- a. Fogli di rete elettrosaldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro;
- b. Pali in legno di castagno, di altezza da 150 a 180cm, diametro 10-15 cm anche con testa e punta trattate a fuoco.
- c. Chiodi, cambrette e materiale di fissaggio.

Allegato B)
Allegato tecnico

INDICAZIONI PER LA MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE PER DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. Recinzioni da porre in opera a prevenzione dei danni a colture da fauna selvatica (cinghiale):

a. Caratteristiche per recinzioni elettrificate mobili per tutte le colture agrarie costituite prioritariamente secondo la seguente tipologia:

con elettrificatore ad emissione non inferiore a 2.6J alimentate con batterie e pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione costituite da sostegni in materiale plastico o tondini metallici con isolatori elettrici, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 140 e da 3 a 7 ordini di filo di ferro zincato o plastificato ad alta conducibilità che devono essere disposti ad una distanza tra loro non superiore a 25-30 cm. Il filo più basso non deve essere ad un'altezza superiore ai 15-20 cm da terra.

Il filo conduttore più alto deve essere preferibilmente colorato e comunque ben visibile (eventualmente una fettuccia di non più di 2cm di altezza) e durante il funzionamento deve essere segnalata e resa visibile la presenza della recinzione elettrificata attraverso apposite targhe segnaletiche.

La recinzione dovrebbe essere già in opera ed attivata almeno 20 giorni prima di quando le colture diventano attrattive per gli animali anche qualora questo momento sia quello della semina. Ciò al fine di consentire all'animale di apprendere l'effetto dissuasivo della recinzione, prima che sia particolarmente attratto della coltura.

NB. Questa tipologia di recinzione deve avere la disponibilità a vario titolo del fondo, ma **non necessita di alcuna autorizzazione.**

b. Caratteristiche per recinzioni fisse costituite da rete metallica elettro-saldata ed eseguite secondo la seguente tipologia:

con rete elettrosaldata a maglia con lati da 10 cm a 15 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 80 ad un massimo di cm 100. La rete, nella parte interna della recinzione, può essere parzialmente interrata (senza cemento) o ancorata al suolo con picchetti metallici, e deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 100 e 150 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila da 200 a 400 cm. Non è consentito l'uso del filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli indicati. Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni, possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) o Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone o altre specie da cespugli anch'esse autoctone.

NB.

1. Nel caso in cui le recinzioni di cui alla tipologia sopra menzionata (Tipologia b.) sia messa in opera per castagneti/marroneti, ogni 50mt lineari delle stesse deve essere prevista una soluzione di continuità di 4mt da mantenere aperta nel periodo non

Il sottoscritto _____, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.

Firma

N.B. Alla presente deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità se il presente documento non è firmato con firma digitale

Elenco dei Comuni del Parco

1. Amandola
2. Arquata del Tronto
3. Bologna
4. Castelsantangelo sul Nera
5. Cessapalombo
6. Fiastra
7. Montefortino
8. Montegallo
9. Montemonaco
10. Norcia
11. Valfornace
12. Pieve Torina
13. Preci
14. San Ginesio
15. Ussita
16. Visso

INDICAZIONI PER LA MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO PER DANNI DA FAUNA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (ART. 2, C. 1 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. Recinzioni per la prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico:

a. Caratteristiche per recinzioni elettrificate mobili con moduli di rete messi in opera per ovi-caprini:

- i. superficie non superiori a 0,5 ettari (circa 40m di raggio) se utilizzati come stazzo notturno (in tal caso di forma circolare), fino a 8 ettari se utilizzati in turnazione di area pascolo;
- ii. elettrificatore ad emissione non inferiore a 2.6J alimentate con batterie e pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione;
- iii. moduli di rete elettrificabile ad alta conducibilità, di altezza fuori suolo compresa tra 110 e 145 cm,
- iv. durante il funzionamento deve essere segnalata e resa visibile la presenza della recinzione elettrificata attraverso apposite targhe segnaletiche.

NB. Questa tipologia di recinzione deve avere la disponibilità a vario titolo del fondo, ma **non necessita di alcuna autorizzazione.**

b. Caratteristiche per recinzioni mobili con pannelli auto-sostenibili con controventature messi in opera per ovi-caprini:

- i. per ovi-caprini, di superficie non superiori a 0,5 ettari (circa 40m di raggio) se utilizzati come stazzo notturno, fino a 2 ettari se utilizzati in turnazione di area pascolo;
- ii. pannelli in rete metallica elettro-saldata, di altezza di 200 cm, ancorati gli uni agli altri con controventature in modo e quantità variabile.

NB. Questa tipologia di recinzione deve avere la disponibilità a vario titolo del fondo, ma **non necessita di alcuna autorizzazione**

c. Caratteristiche per recinzioni fisse costituite da rete metallica elettro-saldata ed eseguite secondo la seguente tipologia (preferibilmente per bovini ed equini):

- i. di forma preferibilmente circolare per bovini ed equini (utilizzati come stazzo o come recinto per ricovero animali feriti o nel peri-parto);
- ii. di superficie non superiore a 1,5 ettari eventualmente dotati di un travaglio interno;
- iii. costituiti da pannelli di rete elettrosaldata a maglia 10x10cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 150 (in caso di ricovero di adulti o individui di meno di tre settimane con adulti) ad un massimo di cm 200. La rete può essere parzialmente interrata (senza cemento) o ancorata al suolo con picchetti metallici, e deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 150 (in caso di ricovero di adulti o individui di meno di tre settimane con adulti) e 200 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta

- trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila da 200 a 400 cm;
- iv. recinti di altezza fuori suolo di 150 cm, possono essere sopraelevati con due o tre ordini di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15-20 cm fino al raggiungimento di 200cm di altezza;
 - v. non è consentito l'uso del filo spinato.
 - vi. per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli indicati;
 - vii. non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti;
 - viii. come misura di mitigazione, lungo le recinzioni, possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) o Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone o altre specie da cespugli anch'esse autoctone.

NB. Questa tipologia di recinzione deve avere la conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati come Imprenditori Agricoli. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è **sottoposta a regime autorizzativo** dell'Ente ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le Linee Guida regionali, per cui l'assegnatario dichiara, attraverso la compilazione del modello F allegato, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando, l'iter autorizzativo sopra richiamato.

d. Caratteristiche per recinzioni elettrificati con fili e paleria fissa ed eseguite secondo la seguente tipologia (per bovini ed equini al pascolo):

- i. di forma variabile per bovini ed equini al pascolo di dimensioni non superiori ai 15 ettari;
- ii. con elettrificatore ad emissione non inferiore a 3.0J (e comunque in ragione della lunghezza della recinzione), alimentate con batterie e pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione;
- iii. costituite da più ordini (non meno di 7) di filo metallico (acciaio, alluminio – magnesio o altre leghe) liscio, elettrificabile, distanziati di 15-20 cm. Alcuni ordini di filo, preferibilmente il più alto e quello intermedio, possono essere sostituiti da una fettuccia non più spessa di 2cm;
- iv. i fili sono sorretti da pali in legno di castagno perimetrali con isolatori, posizionati ogni 10 metri circa (in tal caso, al fine di tendere maggiormente i fili, è consentita l'installazione aggiuntiva di paletti in vetroresina), di altezza fuori terra variabile tra 150 ed i 180 cm, di diametro min. di 10-12 cm (le modalità di messa in opera della presente tipologia di recinzione è meglio descritta nelle figure 1 e 2 riportate di seguito).

NB.

- Questa tipologia di recinzione deve essere tenuta in opera temporaneamente, fatti salvi i pali in legno che possono essere lasciati in sede, solo durante i periodi di effettivo utilizzo, pertanto, quando al suo interno non sono presenti animali al pascolo, la recinzione deve essere privata dei fili e dei pali in vetroresina.

- Questa tipologia di recinzione deve avere la conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati come Imprenditori Agricoli. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, seppur meno complessa di quella della tipologia c.), avendo delle parti fisse (pali), è sottoposta a regime autorizzativo dell'Ente ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R 357/1997 e smi e secondo le Linee Guida regionali, per cui l'assegnatario dichiara, attraverso la compilazione del modello F allegato, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando, l'iter autorizzativo sopra richiamato.




Figura 1 - Schema di recinzione immagine per gentile concessione del P.N.Gran Sasso e M. della Laga



Foto 1 - Recinzione immagine per gentile concessione P.N.Gran Sasso e M. della Laga

Allegato F)
Schema domanda di cofinanziamento

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. Palombare,
62039 Visso (MC)
PEC: parcosibillini@emarche.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (OVI-CAPRINI, BOVINI ED EQUINI) PER DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 1 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, CF. _____ residente a _____ (_____) in Via/Piazza _____ n. _____, telefono _____, PEC (obbligatoria) _____ mail _____ in qualità di:

titolare/legale rappresentate dell'impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) rag. sociale _____ cod. (CUA) _____ con sede legale nel comune di _____ in via _____,

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019), CF _____,

in risposta al bando di cui al DD n. **153 del 19/04/2022**

CHIEDE

un contributo pari a € _____ corrispondente al _____% dell'importo complessivo (al netto dell'IVA) di cui al preventivo/fattura n. _____ del _____, rilasciato dalla Ditta _____ e allegato alla presente domanda, per il cofinanziamento di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) per danni da fauna (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) per la messa in opera della seguente tipologia di recinzione di cui all'allegato E) del bando:

RECINTI DI TIPOLOGIA A)

RECINTI DI TIPOLOGIA B)

RECINTI DI TIPOLOGIA C) in tal caso dichiarare espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali.

RECINTI DI TIPOLOGIA D) in tal caso dichiarare espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali.

In particolare, al fine di realizzare la suddetta recinzione, il contributo è richiesto per l'acquisto dei seguenti beni:

NB. In caso siano richiesti finanziamenti per più di una delle tipologie di recinzione sopra richiamate, la priorità è la seguente _____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

1. di essere:

impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

impresa condotta in regime certificato "biologico" (N.B. non barrare se in fase di conversione);

allevatore di

<i>specie allevata</i>	<i>n. animali da BDN</i>	<i>Di cui iscritti al rispettivo Libro Genealogico</i>	<i>n. cane "bianco" da guardiania in BDN</i>
Ovini			

Caprini			
Equini			
Bovini			

2. di avere in fascicolo aziendale (se impresa) o ad altro titolo (se soggetto non impresa) n. _____ ettari **all'interno del territorio del Parco;**
3. di avere fatto istanza di n. _____ eventi predatori negli ultimi tre anni (2019-2021) presso gli Uffici
- a. del Parco
- b. della Regione:

4. che l'azienda/società agricola o altro beneficiario ha la propria sede/residenza:

all'interno del territorio del Parco;

in uno dei Comuni del Parco;

fuori del territorio e dei Comuni del Parco, ma pascola nel territorio del Parco;

N.B. **IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RECINTI FISSI DI TIPOLOGIA C) E D) DI CUI ALL'ALLEGATO E) ALLO STESSO BANDO**

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali.

Si allega alla presente:

- preventivo dei beni da acquistare rilasciato dalla ditta _____ in data _____
ovvero fattura dei beni già acquistati rilasciata in data _____ dalla ditta _____
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità n° _____ rilasciato da/dal _____ in data _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di non avere già ricevuto da altro Ente contributi per il preventivo/fattura allegata alla presente domanda;
- di impegnarsi a mettere in opera tutte le attrezzature acquistate con contributo del Parco all'interno del territorio del Parco;
- di impegnarsi a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate con contributo del Parco per almeno 3 anni, per i materiali di tipologia a) e c) di cui all'allegato B), per almeno 10 anni, per i materiali di tipologia b) di cui all'allegato B) e per almeno 15 anni, per i materiali di tipologia d) di cui all'allegato B);
- di apporre sulle attrezzature eventualmente cofinanziate, secondo le modalità indicate dal Parco, la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini";
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie e zootecniche;
- di consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dei Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno protetti tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
- di rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.

PRENDE INFINE ATTO che

-la manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate con il contributo dell'Ente Parco, sarà sotto la propria cura e responsabilità esclusiva a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Data e firma

L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

produttivo dell'impianto indicativamente dal 1° dicembre fino al 15 settembre dell'anno successivo.

2. Questa tipologia di recinzione deve avere la conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati come Imprenditori Agricoli. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è sottoposta a regime autorizzativo dell'Ente ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le Linee Guida regionali, per cui l'assegnatario dichiara, attraverso la compilazione del modello C) allegato, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando, l'iter autorizzativo sopra richiamato.

Allegato C)
Schema domanda di cofinanziamento

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. Palombare,
62039 Visso (MC)
PEC: parcosibillini@emarche.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DA DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, CF. _____ residente a _____ (_____) in Via/Piazza _____ n. _____, telefono _____, PEC (obbligatoria) _____ e-mail _____ in qualità di:

titolare/legale rappresentate dell'impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) rag. sociale _____ cod. (CUA) _____ con sede legale nel comune di _____ in via _____,

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019), CF _____,

in risposta al bando di cui al DD n. **153 del 19/04/2022**

CHIEDE

un contributo pari a € _____ corrispondente al _____% dell'importo complessivo (al netto dell'IVA) di cui al preventivo/fattura n. _____ del _____, rilasciato dalla Ditta _____ e allegato alla presente domanda per il cofinanziamento per la messa in opera di:

mezzi di protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) secondo la seguente tipologia:

RECINTI DI TIPOLOGIA A) DI CUI ALL'ALLEGATO B)

RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B) in tal caso dichiarare espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla

pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali

mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare allegato alla D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) secondo la seguente tipologia:

RECINTI DI TIPOLOGIA A) DI CUI ALL'ALLEGATO B)

RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B)

in tal caso dichiarare espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali

In particolare, al fine di realizzare la suddetta recinzione, il contributo è richiesto per l'acquisto dei seguenti beni:

NB. In caso siano richiesti finanziamenti per più di una delle tipologie di recinzione sopra richiamate, la priorità è la seguente _____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

1. di essere:

impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

impresa condotta in regime certificato "biologico" (N.B. non barrare se in fase di conversione);

anche allevatore di ovini per un numero >100 (n. _____) o di bovini per un numero >15 (n. _____) o di cavalli per un numero >40 (n. _____);

2. di avere in fascicolo aziendale n. _____ ettari di cui n. _____ di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) **all'interno del territorio del Parco;**

3. di essere:

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

in tal caso, di avere diritto di possesso e gestire n. _____ ettari di cui n. _____ di marroneti, castagneti e tartufaie **all'interno del territorio del Parco**

4. di coltivare lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia o roveja o ceci o patate o zafferano:

sì no

5. che l'azienda/società agricola o altro beneficiario ha la propria sede/residenza:

all'interno del territorio del Parco;

in uno dei Comuni del Parco;

fuori del territorio e dei Comuni del Parco, ma terreni coltivati nel territorio del Parco;

N.B. **IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B) ALLO STESSO BANDO**

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali.

Si allega alla presente:

- preventivo dei beni da acquistare rilasciato dalla ditta _____ in data _____
ovvero fattura dei beni già acquistati rilasciata in data _____ dalla ditta _____
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità n° _____ rilasciato da/dal _____ in data _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI:

- di non avere già ricevuto da altro Ente contributi per il preventivo/fattura allegata alla presente domanda;
- impegnarsi a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate con contributo del Parco per almeno 3 anni ed in terreni situati all'interno del Parco;
- apporre sulle attrezzature eventualmente cofinanziate, secondo le modalità indicate dal Parco, la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini";
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie
- ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dei Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
- di rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.

PRENDE INFINE ATTO che

-la manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate con il contributo dell'Ente Parco, sarà sotto la propria cura e responsabilità esclusiva a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Data e firma

L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.

Firma

N.B. Alla presente deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità se il presente documento non è firmato con firma digitale

Allegato C)

Elenco dei Comuni del Parco

1. Amandola
2. Arquata del Tronto
3. Bolognola
4. Castelsantangelo sul Nera
5. Cessapalombo
6. Fiastra
7. Montefortino
8. Montegallo
9. Montemonaco
10. Norcia
11. Valfornace
12. Pievetorina
13. Preci
14. San Ginesio
15. Ussita
16. Visso

Allegato 1)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Loc. palombare – 62039 Visso (MC)
Tel. 0737/961563, PEC: parcossibillini@emarche.it, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 153 del 19/04/2022

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; in tal senso, le pratiche agricole tradizionali nel territorio del Parco sono considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quali parti di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica e la promozione dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibili e delle buone pratiche.

Al fine di tutelare le attività agricole tradizionali, in particolare per i danni arrecati dalla fauna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato B) al presente bando quale parte integrante e sostanziale dello stesso. I recinti sono realizzati per le colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna di cui all'art. 2, c. 2 del disciplinare approvato con la D.C.D. n. 28 del 15/04/2019, di seguito denominato "disciplinare") in modo da sostenere gli agricoltori del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per un cofinanziamento di € 28.000,00.

Gli allegati A), B), C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda i soggetti, di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione per danni alle proprie colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna su terreni all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").
2. I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:
 - a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);

- b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che i terreni su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da impresa attiva nella produzione agricola primaria, e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 28.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia per le recinzioni mobili elettrificate di tipologia a) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 1.250,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) all'80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il Parco cofinanzia per le recinzioni fisse di tipologia b) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 2.500,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
 - a) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 40% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
4. Il contributo, fino a esaurimento delle risorse disponibili, così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammissibili a cofinanziamento i beni necessari, di cui all'allegato A) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni arrecati dalla fauna, situati in terreni all'interno del territorio del Parco messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato B) al presente bando.
2. Saranno, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.

3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.
4. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato C).
5. I cofinanziamenti di cui al punto 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando possono essere cumulabili solo in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e secondo la graduatoria; nella domanda, di cui al modello C) allegato, dovrà pertanto essere espressa la priorità sui tipi di sistemi richiesti, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento di cui all'art. 3 punto 2.
6. I cofinanziamenti di cui all'art. 3 del presente bando e all'art. 3 del bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna pubblicato con lo stesso D.D. n. **153 del 19/04/2022**, sono cumulabili con le priorità di cui al punto 5 che precede, pertanto dovrà esserne espressa una priorità sui tipi di sistemi richiesti e sulla tipologia di coltura da proteggere, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento che prevedano recinzioni mobili elettrificate.

Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del contributo

1. I soggetti beneficiari a cui viene assegnato il contributo secondo il presente bando si impegnano a proprio carico:
 - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A), e per almeno 15 anni, per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), in terreni situati all'interno del Parco e in particolare, qualora dichiarate in domanda, su colture di pregio di cui all'art. 7 lett. f) del presente bando;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie ed in particolare per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
 - d. a garantire ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per danni eventuali a cose e/o persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16/06/2022.**
2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato** dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà pertanto essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o altro corriere all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna”**, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.**
6. **Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:**
 - domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta **unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore**, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato dalla ditta che lo ha rilasciato;
 - per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo le indicazioni di cui al modello allegato C) al presente bando, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R. 357/1997 e smi;
7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco per tramite del responsabile del procedimento, assegnerà un punteggio, fino a un massimo di punti 40 secondo i criteri di seguito indicati:
- a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 7.
 - b) se l'azienda di cui al punto a) precedente è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 6.
 - c) se l'azienda agricola fa anche allevamento di ovini per un numero >100 o di bovini per un numero >15 o di cavalli per un numero >40: punti 4.
 - d) per numero di ettari di terreno coltivato all'interno del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 0,1 punti/ha fino ad un massimo di punti 6,5.
 - e) per le aziende di cui alla lettera a) del presente art. 7 c. 1:
 - i. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2019-2021) ≥ 5 ha complessivi punti 2,5,
 - ii. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2019-2021) ≥ 10 ha complessivi punti 4,5.
 - f) se l'azienda coltiva lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, roveja, ceci, patate, zafferano (fermo restando che il materiale acquistato con il cofinanziamento sia poi effettivamente impiegato per queste colture): 4 punti
 - g) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 0.
 - h) per i soggetti di cui alla lettera g) del presente art. 7 c. 1:
 - i. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2019-2021) ≥ 5 ha complessivi punti 2,
 - ii. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2019-2021) ≥ 10 ha complessivi punti 4.
 - i) Un punteggio aggiuntivo:
 - i. alle imprese con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4 aggiuntivi;
 - ii. alle imprese con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa

con residenza all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2 aggiuntivi;

iii. se, rispetto al costo preventivato, il cofinanziamento richiesto è inferiore o uguale alle percentuali sotto indicate:

1. per le recinzioni mobili di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando:

a. al 50% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;

b. al 70% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;

2. per le recinzioni fisse di cui all'art. 3, c. 3 del presente bando:

a. al 30% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;

b. al 50% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi.

2. A parità di punteggio la preferenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:

- a) aziende in regime di biologico certificato,
- b) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
- c) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
- d) ordine decrescente dell'età del richiedente.

3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di superficie registrata su fascicolo aziendale.

4. L'Ente Parco verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2022. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.

3. Per i soggetti che siano già stati assegnatari di contributi da parte del Parco a seguito dell'attuazione dei D.D. n. 279 del 25/06/2020 e n. 383 del 02/09/2020, verrà redatta una graduatoria specifica, con gli stessi criteri di cui al presente bando.

4. L'eventuale assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al punto 3 precedente avverrà secondo la graduatoria stessa e in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili con i soggetti diversi da quelli di cui al punto 3 che precede.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:
 - a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;
 - c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 e 3 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo al beneficiario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.
5. Il contributo verrà corrisposto dal Parco, solo dopo presentazione di fattura, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro 3 anni per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato A) e 15 anni per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato A), dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.

2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
 - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
 - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ



MARIA-LAURA
TALAMÈ
Regione
Marche/01168210423
Ruolo
20.04.2022 06:46:27
GMT+00:00

Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegato A)
Allegato tecnico

MATERIALE PER MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE PER DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE

- a. paletti in materiale plastico o tondini di metallo con isolatori elettrici di altezza massima fuori terra di ca. 140cm;
- b. rocchetti di filo, fettuccia (in quest'ultimo caso solo per l'ordine di filo più alto e non deve essere più alta di 2cm) elettrificabile ad alta conducibilità (zinco-alluminio-magnesio) o di filo di ferro zincato;
- c. elettrificatore con emissione non inferiore a 2.6J (si rammenta che l'emissione deve comunque essere in relazione alla lunghezza del recinto);
- d. batteria ricaricabile da almeno 90Amp;
- e. modulo fotovoltaico da almeno 30V e relativo kit di montaggio;
- f. picchetto di messa a terra;
- g. accessori per il montaggio e il funzionamento del recinto (tester, maniglie isolanti o altri accessori per la realizzazione degli ingressi al recinto, pali di supporto per filo elettrificato, targa segnalazione di tensione).

2. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI FISSE

- a. Fogli di rete elettrosaldato a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro;
- b. Pali in legno di castagno, di altezza da 150 a 180cm, diametro 10-15 cm anche con testa e punta trattate a fuoco.
- c. Chiodi, cambrette e materiale di fissaggio.

Allegato B)
Allegato tecnico

INDICAZIONI PER LA MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE PER DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. Recinzioni da porre in opera a prevenzione dei danni a colture da fauna selvatica (cinghiale):

a. Caratteristiche per recinzioni elettrificate mobili per tutte le colture agrarie costituite prioritariamente secondo la seguente tipologia:

con elettrificatore ad emissione non inferiore a 2.6J alimentate con batterie e pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione costituite da sostegni in materiale plastico o tondini metallici con isolatori elettrici, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 140 e da 3 a 7 ordini di filo di ferro zincato o plastificato ad alta conducibilità che devono essere disposti ad una distanza tra loro non superiore a 25-30 cm. Il filo più basso non deve essere ad un'altezza superiore ai 15-20 cm da terra.

Il filo conduttore più alto deve essere preferibilmente colorato e comunque ben visibile (eventualmente una fettuccia di non più di 2cm di altezza) e durante il funzionamento deve essere segnalata e resa visibile la presenza della recinzione elettrificata attraverso apposite targhe segnaletiche.

La recinzione dovrebbe essere già in opera ed attivata almeno 20 giorni prima di quando le colture diventano attrattive per gli animali anche qualora questo momento sia quello della semina. Ciò al fine di consentire all'animale di apprendere l'effetto dissuasivo della recinzione, prima che sia particolarmente attratto della coltura.

NB. Questa tipologia di recinzione deve avere la disponibilità a vario titolo del fondo, **ma non necessita di alcuna autorizzazione.**

b. Caratteristiche per recinzioni fisse costituite da rete metallica elettro-saldata ed eseguite secondo la seguente tipologia:

con rete elettrosaldata a maglia con lati da 10 cm a 15 cm, filo 5 mm di diametro ed altezza fuori suolo da un minimo di cm 80 ad un massimo di cm 100. La rete, nella parte interna della recinzione, può essere parzialmente interrata (senza cemento) o ancorata al suolo con picchetti metallici, e deve essere sorretta da pali in legno, di altezza fuori terra variabile tra 100 e 150 cm, diametro min. 10-12 cm, con testa e punta trattate a fuoco, infissi nel terreno per circa 50 cm e distanziati sulla fila da 200 a 400 cm. Non è consentito l'uso del filo spinato. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento o l'uso di pali di materiale diverso da quelli indicati. Non sono ammesse punte o sporgenze lungo il profilo superiore delle reti. Come misura di mitigazione, lungo le recinzioni, possono essere impiantate siepi fruttifere di Mora (*Rubus sp. pl.*) o Rosa Selvatica (*Rosa sp. pl.*) autoctone o altre specie da cespugli anch'esse autoctone.

NB.

1. Nel caso in cui le recinzioni di cui alla tipologia sopra menzionata (Tipologia b.) sia messa in opera per castagneti/marroneti, ogni 50mt lineari delle stesse deve essere prevista una soluzione di continuità di 4mt da mantenere aperta nel periodo non

produttivo dell'impianto indicativamente dal 1° dicembre fino al 15 settembre dell'anno successivo.

2. Questa tipologia di recinzione deve avere la conduzione del fondo in qualità di imprenditori agricoli singoli e/o associati come definiti in base all'Art. 2135 del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e, comunque, tutti i soggetti individuati come Imprenditori Agricoli. Certificazione di proprietà o di possesso continuativo dei terreni oggetto della recinzione. La realizzazione delle recinzioni, secondo le caratteristiche ed i requisiti di cui sopra, è sottoposta a regime autorizzativo dell'Ente ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le Linee Guida regionali, per cui l'assegnatario dichiara, attraverso la compilazione del modello C) allegato, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando, l'iter autorizzativo sopra richiamato.

Allegato C)
Schema domanda di cofinanziamento

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. Palombare,
62039 Visso (MC)
PEC: parcosibillini@emarche.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DA DANNI DA FAUNA (ART. 2, C. 2 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, CF. _____ residente a _____ (_____) in Via/Piazza _____ n. _____, telefono _____, PEC (obbligatoria) _____ e-mail _____ in qualità di:

titolare/legale rappresentate dell'impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) rag. sociale _____ cod. (CUA) _____ con sede legale nel comune di _____ in via _____,

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019), CF _____,

in risposta al bando di cui al DD n. **153 del 19/04/2022**

CHIEDE

un contributo pari a € _____ corrispondente al ____% dell'importo complessivo (al netto dell'IVA) di cui al preventivo/fattura n. _____ del _____, rilasciato dalla Ditta _____ e allegato alla presente domanda per il cofinanziamento per la messa in opera di:

mezzi di protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) secondo la seguente tipologia:

RECINTI DI TIPOLOGIA A) DI CUI ALL'ALLEGATO B)

RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B) in tal caso dichiarare espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla

pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali

mezzi di protezione di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 del disciplinare allegato alla D.C.D. n. 28 del 15/04/2019) secondo la seguente tipologia:

RECINTI DI TIPOLOGIA A) DI CUI ALL'ALLEGATO B)

RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B) in tal caso dichiarare

espressamente in calce al presente modulo di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali

In particolare, al fine di realizzare la suddetta recinzione, il contributo è richiesto per l'acquisto dei seguenti beni:

NB. In caso siano richiesti finanziamenti per più di una delle tipologie di recinzione sopra richiamate, la priorità è la seguente _____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

1. di essere:

impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

impresa condotta in regime certificato "biologico" (N.B. non barrare se in fase di conversione);

anche allevatore di ovini per un numero >100 (n. _____) o di bovini per un numero >15 (n. _____) o di cavalli per un numero >40 (n. _____);

2. di avere in fascicolo aziendale n. _____ ettari di cui n. _____ di arboreti (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) **all'interno del territorio del Parco;**

3. di essere:

soggetto non qualificabile come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019);

in tal caso, di avere diritto di possesso e gestire n. _____ ettari di cui n. _____ di marroneti, castagneti e tartufaie **all'interno del territorio del Parco**

4. di coltivare lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia o roveja o ceci o patate o zafferano:

sì no

5. che l'azienda/società agricola o altro beneficiario ha la propria sede/residenza:

all'interno del territorio del Parco;

in uno dei Comuni del Parco;

fuori del territorio e dei Comuni del Parco, ma terreni coltivati nel territorio del Parco;

N.B. **IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RECINTI DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ALLEGATO B) ALLO STESSO BANDO**

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del bando in parola, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi, del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se in Rete Ecologica Europea "Natura 2000", del D.P.R. 357/1997 e smi e secondo le relative Linee Guida regionali.

Si allega alla presente:

- preventivo dei beni da acquistare rilasciato dalla ditta _____ in data _____
ovvero fattura dei beni già acquistati rilasciata in data _____ dalla ditta _____
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità n° _____ rilasciato da/dal _____ in data _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI:

- di non avere già ricevuto da altro Ente contributi per il preventivo/fattura allegata alla presente domanda;
- impegnarsi a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate con contributo del Parco per almeno 3 anni ed in terreni situati all'interno del Parco;
- apporre sulle attrezzature eventualmente cofinanziate, secondo le modalità indicate dal Parco, la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini";
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie
- ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dei Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
- di rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.

PRENDE INFINE ATTO che

-la manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate con il contributo dell'Ente Parco, sarà sotto la propria cura e responsabilità esclusiva a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Data e firma

L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.

Firma

N.B. Alla presente deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità se il presente documento non è firmato con firma digitale

Allegato C)

Elenco dei Comuni del Parco

1. Amandola
2. Arquata del Tronto
3. Bolognola
4. Castelsantangelo sul Nera
5. Cessapalombo
6. Fiastra
7. Montefortino
8. Montegallo
9. Montemonaco
10. Norcia
11. Valfornace
12. Pievetorina
13. Preci
14. San Ginesio
15. Ussita
16. Visso

Allegato 3)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Loc. Palombare – 62039 Visso (MC)
Tel. 0737/961563, PEC: parcossilillini@emarche.it, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) per danni da fauna (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 153 del 19/04/2022

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; in tal senso, le pratiche agricole tradizionali nel territorio del Parco sono considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quali parti di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica e la promozione dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibili e delle buone pratiche.

Al fine di tutelare le attività pastorali tradizionali, in particolare dai danni arrecati dalla fauna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato E) al presente bando quale parte integrante e sostanziale. I recinti sono realizzati per la protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) per danni da fauna di cui all'art. 2, c. 1 del disciplinare approvato con D.C.D. n. 28 del 15/04/2019 ("disciplinare") in modo da sostenere gli allevatori del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 28.000,00.

Gli allegati D), E) e F) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda i soggetti di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione per danni al proprio patrimonio zootecnico su pascoli e proprietà all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").
2. I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:
 - a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);

- b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che le superfici su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da alcuna impresa attiva nella produzione agricola primaria e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 28.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia per le recinzioni mobili (elettrificato o non) di tipologia a), b) e d) di cui all'allegato E) al presente bando, per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 1.500,00 euro (IVA esclusa) e per una quota massima pari:
 - a) all'80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il Parco cofinanzia per le recinzioni fisse di tipologia c) di cui all'allegato E) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando fino a un massimo di 2.500,00 euro (IVA esclusa) e per una quota massima pari:
 - a) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) al 40% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
4. Il contributo, fino a esaurimento delle risorse disponibili, così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammissibili al cofinanziamento solo i beni necessari, di cui all'allegato D) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) da danni arrecati dalla fauna, in terreni situati all'interno del territorio del Parco e messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato E) al presente bando.

2. Sono, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.
3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili
4. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato F).
5. I cofinanziamenti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando possono essere cumulabili solo in caso di mancato esaurimento delle risorse rese disponibili e secondo la graduatoria; nella domanda, di cui al modello F) allegato, dovrà pertanto essere espressa la priorità sui tipi di sistemi richiesti, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento per recinzioni mobili di cui all'art. 3 punto 2.

Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del contributo

1. I soggetti beneficiari a cui viene concesso il contributo secondo il presente bando, si impegnano a proprio carico:
 - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, per i materiali di tipologia a) e c) di cui all'allegato E), per almeno 10 anni, per i materiali di tipologia b) di cui all'allegato E) e per almeno 15 anni, per i materiali di tipologia d) di cui all'allegato E) in terreni situati all'interno del Parco;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di allevamento ed in particolare per i recinti di tipologia c) e d) di cui all'allegato E), di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
 - d. a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali, l'accesso agli appezzamenti in cui sono realizzati i sistemi di protezione che hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per eventuali danni a cose o a persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato F) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente

esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16/06/2022.**

2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato** dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) per danni da fauna”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o altro corriere all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico (ovi-caprini, bovini ed equini) per danni da fauna”**, ”, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.**
6. **Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:**
 - domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato F), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato dalla ditta che lo ha rilasciato;
 - per i recinti di tipologia c) e d) di cui all'allegato b), dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo le indicazioni di cui al modello allegato F) al presente bando, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e, se ricadenti in Rete Ecologica Europea “Natura 2000”, D.P.R 357/1997 e smi;
7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.
8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco per tramite del responsabile del procedimento assegnerà un punteggio, fino a un massimo di 44 punti, secondo i seguenti criteri:

- a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 6;
- b) se l'azienda di cui al precedente punto a) è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 6;
- c) per il numero di capi posseduti: massimo 15,5 punti secondo il seguente schema:

<i>specie allevata</i>	<i>punti per ogni capo posseduto</i>	<i>punti per ogni cane "bianco" da guardiania in BDN</i>
ovi/capri	*0,022	0,2 (fino a un massimo di punti 1,8)
equini/bovini	*0,12	

** Per capi iscritti ai rispettivi libri genealogici viene moltiplicato il punto unitario per 1,5.*

- d) per numero di ettari di terreno coltivato all'interno del territorio del Parco: 0,1 punti/ha fino ad un massimo di punti 2,5; se azienda agricola si fa riferimento al fascicolo aziendale, negli altri casi si fa riferimento a un altro titolo legalmente riconosciuto;
- e) per le aziende di cui alla lettera a) del presente comma:
 - i. per denuncia di almeno 1 evento predatorio accertato negli ultimi tre anni agli atti del Parco o della Regione (2019-2021): punti 1,5;
 - ii. per denuncia di almeno 3 eventi predatori accertati negli ultimi tre anni agli atti del Parco o della regione (2019-2021): punti 2;
- f) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplinare): punti 0;
- g) per i soggetti di cui alla precedente lettera f):
 - i. per denuncia di almeno 1 evento predatorio accertato negli ultimi tre anni agli atti del Parco o della Regione (2019-2021): punti 2;
 - ii. per denuncia di almeno 3 eventi predatori accertati negli ultimi tre anni agli atti del Parco o della Regione (2019-2021): punti 4;
- h) punteggio aggiuntivo:
 - i. alle imprese/soggetti [art. 2 c.2 lett. a) e b) del presente bando] con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4 aggiuntivi;
 - ii. alle imprese/soggetti [art. 2 c.2 lett. a) e b) del presente bando] con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza

all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2 aggiuntivi;

iii. se, rispetto al costo preventivato, il cofinanziamento richiesto è inferiore o uguale alle percentuali sotto indicate:

1. per le recinzioni mobili di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando:

a. al 50% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;

b. al 70% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;

2. per le recinzioni fisse di cui all'art. 3, c. 3 del presente bando:

a. al 30% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;

b. al 50% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi.

2. A parità di punteggio la preferenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:

a) aziende in regime di biologico certificato,

b) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,

c) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,

d) ordine crescente dell'età del richiedente.

3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di danni denunciati negli anni 2019, 2020 e 2021.

4. L'Ente Parco si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche a campione.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2022. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:

a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;

- c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 e 3 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo all'assegnatario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
 3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
 4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.
 5. Il contributo verrà corrisposto dal Parco, solo dopo presentazione di fattura, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
 6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro almeno 3 anni, per i materiali di tipologia a) e c) di cui all'allegato E), per almeno 10 anni, per i materiali di tipologia b) di cui all'allegato E) e per almeno 15 anni, per i materiali di tipologia d) di cui all'allegato E), dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
 - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
 - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ



Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato D)
Allegato tecnico

MATERIALE PER MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO PER DANNI DA FAUNA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (ART. 2, C. 1 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE

- a. moduli di rete elettrificata da 110 a 145cm di altezza fuori terra,
- b. rocchetti di filo, fettuccia (in quest'ultimo caso solo per l'ordine di filo più alto e non deve essere più alta di 2cm) elettrificabile ad alta conducibilità (zinco-alluminio-magnesio) o di filo di ferro zincato,
- c. elettrificatore con emissione non inferiore a 3J (si rammenta che l'emissione deve comunque essere in relazione alla lunghezza del recinto),
- d. batteria ricaricabile da almeno 90Amp,
- e. modulo fotovoltaico da almeno 30V e relativo kit di montaggio,
- f. paletti in materiale plastico o tondini di metallo o legno con isolatori elettrici di altezza massima fuori terra di ca. 180cm;
- g. picchetto di messa a terra;
- h. accessori per il montaggio e il funzionamento del recinto (tester, maniglie isolanti o altri accessori per la realizzazione degli ingressi al recinto, pali di supporto per filo elettrificato, targa segnalazione di tensione).

2. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI MOBILI CON PANNELLI AUTO-SOSTENIBILI

- a. Pannelli di rete elettrosaldata anche a maglia variabile, filo circa 5 mm di diametro;
- b. Eventuali pali di controventature.

3. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI FISSE

- a. pali in legno di castagno alti 3m e del diametro di ca. 15cm anche con testa e punta trattate a fuoco,
- b. Fogli di rete elettrosaldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro.
- c. Chiodi, cambrette e materiale di fissaggio.

Allegato D)
Allegato tecnico

MATERIALE PER MESSA IN OPERA DI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO PER DANNI DA FAUNA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (ART. 2, C. 1 DELLA D.C.D. N. 28 DEL 15/04/2019) RELATIVE AL BANDO DI COFINANZIAMENTO APPROVATO CON D.D. N. 153 DEL 19/04/2022

1. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE

- a. moduli di rete elettrificata da 110 a 145cm di altezza fuori terra,
- b. rocchetti di filo, fettuccia (in quest'ultimo caso solo per l'ordine di filo più alto e non deve essere più alta di 2cm) elettrificabile ad alta conducibilità (zinco-alluminio-magnesio) o di filo di ferro zincato,
- c. elettrificatore con emissione non inferiore a 3J (si rammenta che l'emissione deve comunque essere in relazione alla lunghezza del recinto),
- d. batteria ricaricabile da almeno 90Amp,
- e. modulo fotovoltaico da almeno 30V e relativo kit di montaggio,
- f. paletti in materiale plastico o tondini di metallo o legno con isolatori elettrici di altezza massima fuori terra di ca. 180cm;
- g. picchetto di messa a terra;
- h. accessori per il montaggio e il funzionamento del recinto (tester, maniglie isolanti o altri accessori per la realizzazione degli ingressi al recinto, pali di supporto per filo elettrificato, targa segnalazione di tensione).

2. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI MOBILI CON PANNELLI AUTO-SOSTENIBILI

- a. Pannelli di rete elettrosaldata anche a maglia variabile, filo circa 5 mm di diametro;
- b. Eventuali pali di controventature.

3. MATERIALE PER LA MESSA IN OPERA DI RECINZIONI FISSE

- a. pali in legno di castagno alti 3m e del diametro di ca. 15cm anche con testa e punta trattate a fuoco,
- b. Fogli di rete elettrosaldata a maglia 10x10 cm, filo 5 mm di diametro.
- c. Chiodi, cambrette e materiale di fissaggio.

